

Inps, incentivo alla stabilizzazione dei giovani: esonero contributivo fino a 500 euro al mese per i contratti trasformati a tempo indeterminato

L'Inps, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, fornisce le prime indicazioni operative sull'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

La misura prevede, per i datori di lavoro privati, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, e riguarda giovani che, al momento della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.

Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, mentre sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.

Il beneficio si applica ai rapporti di lavoro con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale dirigente.

Restano esclusi dall'incentivo i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

Inps: al via le domande per Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne 2026

L'Inps, con la pubblicazione dei messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell'11 giugno 2026 completa il quadro operativo del Bonus Giovani 2026, del Bonus ZES 2026 e del Bonus Donne 2026, rendendo disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

Le tre misure sono finalizzate a sostenere l'occupazione stabile e a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di svantaggio, attraverso esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, il Bonus Giovani 2026, il Bonus ZES 2026 e il Bonus Donne 2026 prevedono agevolazioni contributive differenziate in relazione alle caratteristiche dei lavoratori

assunti e dei contesti territoriali interessati.

Bonus assunzioni 2026: operative le domande per giovani, donne e ZES

L'Inps, con i Messaggi n. 1966, n. 1968 e n. 1970 dell'11 giugno 2026, rende operative le domande e la fruizione dei nuovi esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato previste dal decreto-legge n. 62/2026: Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne. Le istanze devono essere presentate tramite il Portale delle Agevolazioni ex DiResCo e gli incentivi possono essere esposti nei flussi UniEmens a partire dalla competenza di luglio 2026, con recupero degli arretrati da gennaio nei flussi di luglio, agosto e settembre. Il quadro operativo richiede particolare attenzione alla corretta individuazione dei requisiti soggettivi e territoriali, al rispetto del salario giusto, all'incremento occupazionale netto, alla regolarità contributiva e alla non cumulabilità con altri esoneri incompatibili.

Bonus Giovani, Donne e ZES per il rilancio

dell'occupazione stabile e di qualità. Le prime istruzioni Inps

Con le tre circolari l'Inps delinea il quadro applicativo dei nuovi esoneri contributivi introdotti dal decreto-legge n. 62/2026, volti a incentivare la stabilizzazione professionale di giovani, donne e lavoratori nelle aree svantaggiate del Paese attraverso lo strumento dello sgravio totale.

In particolare, la Circolare numero 55 del 14 maggio 2026 fornisce le prime indicazioni operative sul "Bonus Giovani 2026", che prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 effettuate nel 2026. L'accesso al beneficio è riservato a lavoratori che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, o da almeno sei mesi qualora ricorrano le ulteriori condizioni di svantaggio stabilite dalla normativa comunitaria, con un limite massimo di 500 euro su base mensile riconosciuto per ventiquattro mesi ai lavoratori molto svantaggiati e per dodici mesi alle restanti categorie, innalzato a 650 euro per le unità produttive situate nella ZES Unica o in aree del Centro Italia in crisi industriale.

La Circolare numero 56 del 14 maggio 2026 illustra le indicazioni operative per il "Bonus ZES 2026", destinato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono personale non dirigenziale presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria). Questa agevolazione è rivolta a lavoratori che abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano disoccupati da almeno ventiquattro mesi, garantendo un

esonero contributivo totale nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno e delle aree interne e ridurre i divari territoriali.

Infine, la Circolare numero 57 del 14 maggio 2026 disciplina il "Bonus donne 2026", un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. La misura spetta per un periodo massimo di ventiquattro mesi e riguarda donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, o da almeno dodici o sei mesi in presenza di specifici criteri di svantaggio legati all'età, al titolo di studio o al settore di occupazione. Per tale incentivo, il massimale ordinario è fissato a 650 euro mensili, ma prevede un potenziamento fino a 800 euro per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.

**Decreto-legge 30 aprile 2026,
n. 62. Pubblicare le
relazioni (illustrativa e
tecnica) delle disposizioni
urgenti in materia di salario**

giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale

D.L. “lavoro” n. 62/2026. Ora la logica del decreto è nero su bianco – Con la pubblicazione della relazione illustrativa e della relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, il provvedimento acquista finalmente una leggibilità che il solo articolato normativo non era in grado di restituire integralmente. Le relazioni del Governo non svolgono qui una funzione ancillare o meramente descrittiva: esplicitano le finalità dell'intervento, ne ricostruiscono la ratio, chiariscono il perimetro applicativo delle disposizioni e, soprattutto, rendono trasparente il disegno di fondo che tiene insieme salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale. La relazione tecnica, inoltre, traduce il decreto in numeri, platee, limiti di spesa e meccanismi di monitoraggio, consentendo di misurare il reale perimetro operativo delle misure.

D.L. “Lavoro” n. 62/2026 in Gazzetta: agevolazioni all'occupazione, parametro

del salario giusto e nuova disciplina del lavoro tramite piattaforma

Con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, il Governo interviene contestualmente su tre fronti: incentivi all'occupazione, definizione del parametro normativo del "salario giusto" e rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento combina misure contributive mirate – bonus donne, bonus giovani, bonus ZES e incentivo alla stabilizzazione – con una disciplina che valorizza la contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa quale riferimento per il trattamento economico complessivo, e con un pacchetto di obblighi informativi, monitoraggio e presidi specifici per il lavoro intermediato da piattaforme digitali.

Decreto Lavoro 2026: bonus assunzioni e contrasto di nuove forme di sfruttamento legate all'economia digitale

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 28 aprile 2026, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti

in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

Il provvedimento interviene, con risorse per circa 934 milioni di euro, per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l'occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all'economia digitale.

Incentivi all'occupazione

Al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto prevede quattro principali misure di decontribuzione:

bonus assunzione donne 2026, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;

bonus assunzione giovani 2026, che prevede l'esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi;

bonus stabilizzazione giovani 2026, che prevede l'esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza;

bonus assunzioni ZES 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l'assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi

Bonus ZES unica Mezzogiorno (esonero contributivo): le istruzioni Inps

Con la circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 10, l'istituto previdenziale ha illustrato la misura del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornito le istruzioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Nello specifico, l'esonero contributivo spetta in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o un'unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni.

Per il legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Precisato che, secondo il decreto Coesione, l'esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Infine, l'esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Lavoro, i bonus e gli incentivi per le assunzioni

Pubblicata la guida “Gli incentivi all’assunzione”. Realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra il quadro aggiornato agevolazioni attualmente accessibili per l’assunzione di lavoratori.

Per ciascun incentivo sono specificati i requisiti e condizionalità oltre alla tipologia di contratto incentivato alla luce della norma di legge.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate:

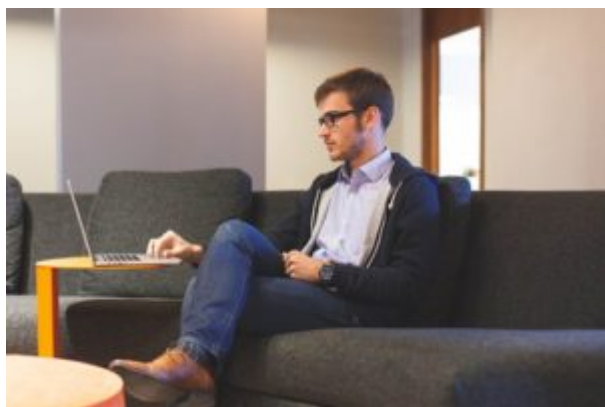
- incentivo occupazione giovani under 36;
- incentivo occupazione giovani under 30;
- incentivo occupazione donne svantaggiate;
- decontribuzione Sud;
- incentivi percettori misura di inclusione;
- incentivo per il lavoro delle persone con disabilità;
- incentivo occupazione over 50;
- incentivo occupazione giovanile (Neet).

Il Decreto lavoro 2023 in

Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro».

Conversione in legge del decreto Dignità. Dalle commissioni nuovo esonero parziale dei contributi per favorire l'occupazione giovanile



L'articolo 1-bis, (*Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile*) introdotto nel corso dell'esame in sede referente (di seguito riportato) presso le Commissioni competenti della Camera, prevede una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con

riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel **biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto (neanche con altri datori)** precedenti rapporti di lavoro **a tempo indeterminato**. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

Più specificamente (**comma 1**), la riduzione è **pari al 50 per cento** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, **nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile.

Il richiamato esonero spetta (**comma 2**) ai soggetti che alla **data della prima assunzione incentivata** non abbiano compiuto, come accennato in precedenza, 35 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro – qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – non costituiscono una causa ostativa.

Le modalità di fruizione della riduzione di cui al comma 1 **sono demandate ad un apposito decreto interministeriale**, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (**comma 3**).

*Si ricorda che “allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile”, la [legge 205/2017 \(“Legge di Bilancio 2018” – in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2465\)](#) ha già **introdotta** un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a*

tempo indeterminato a tutele crescenti **effettuate a partire dal 1° gennaio 2018**, con esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L'esonero spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che **non abbiano compiuto il trentesimo anno di età** e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro **nel corso dell'intera vita lavorativa**. **Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni**. La misura dell'incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. **La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione**. L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l'importo massimo pari a 3.000 euro. L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Nella [circolare n. 40 del 2 marzo 2018](#), l'INPS ha illustrato le condizioni per il diritto all'esonero contributivo e fornisce le istruzioni per

l'adeguamento della denuncia contributiva.

Il testo dell'emendamento** al decreto Dignità sulle assunzioni agevolate**

Art. 1-bis

Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero

di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale

provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.